



Notario Michelangelo Cassiani

Allegato "A" all'atto Rep. n. 9.435 Racc. n. 6.340

STATUTO

"FONDAZIONE SCUOLA ITALIANA DI OSPITALITA'"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

ART. 1

1. E' costituita, ai sensi del vigente Codice Civile, la Fondazione denominata "FONDAZIONE SCUOLA ITALIANA DI OSPITALITA'", in sigla "SCUOLA ITALIANA DI OSPITALITA'", con sede nel Comune di Padova, all'indirizzo che risulta dall'atto costitutivo o altro che successivamente sarà deliberato dall'Organo Amministrativo. 2. Se effettuata la iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del d.lgs. 117/2017, la denominazione della Fondazione sarà "FONDAZIONE SCUOLA ITALIANA DI OSPITALITA' ETS", ferma l'utilizzabilità da parte della Fondazione della sigla sopra indicata.

ART. 2

1. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, senza fini di lucro, in via stabile e principale, di attività culturali di interesse generale avente per oggetto:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) formazione universitaria e post-universitaria;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.

2. Per raggiungere i propri scopi la Fondazione può svolgere, in particolare, le seguenti attività:

- a) organizzare e gestire corsi di formazione universitaria e post-universitaria sui temi dell'hospitality e del turismo, nel rispetto della disciplina vigente in materia di attività riservate;
- b) promuovere, sostenere e svolgere ricerche e interventi operativi volti a favorire la competitività delle imprese e delle istituzioni del turismo, la valorizzazione turistica del territorio e la realizzazione di strategie imprenditoriali finalizzate allo sviluppo di offerte turistiche innovative;
- c) promuovere e sostenere attività di educazione, formazione e consulenza in materia manageriale e finanziaria, nel rispetto della disciplina vigente in materia di attività riservate;
- d) promuovere e svolgere ogni attività accessoria o di supporto alle attività indicate nei punti precedenti, quali, per esempio, attività di organizzazione di seminari, conferenze, convegni, eventi e manifestazioni.

3. La Fondazione può agire in proprio, stabilire ogni opportuna forma di collegamento, partecipazione e cooperazione con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, nonché collaborare con università ed enti di ricerca in Italia e all'estero.

4. La Fondazione può partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente, anche nella forma di associazione temporanea di imprese, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto.

La Fondazione può richiedere e utilizzare finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali e di ogni altro ente pubblico o privato.

5. Nei modi e nei limiti previsti dalla legge, la Fondazione può svolgere qualsiasi attività strumentale alle attività sopra indicate al precedente punto 2. In ogni caso, la Fondazione può compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie, utili o comunque connesse alla realizzazione degli scopi

di cui al precedente punto 1. A titolo esemplificativo, la Fondazione può: -----

- a) amministrare e gestire i beni mobili e immobili di sua proprietà, quelli ricevuti in locazione e comodato o comunque posseduti; -----
- b) porre in essere ogni atto o contratto necessario od opportuno per il conseguimento dei propri scopi; -----
- c) raccogliere fondi ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora in poi, "Codice del Terzo settore"), nonché conseguire altri finanziamenti, sia direttamente che mediante altri enti, da persone fisiche ed enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali; -----
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi della gestione di attività e progetti propri; -----
- e) iscriversi in elenchi pubblici, partecipare a gare o stipulare convenzioni di qualsiasi genere per l'affidamento di attività o progetti, nonché per la prestazione di servizi finanziati da fondi pubblici o privati; -----
- f) favorire anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione; -----
- g) istituire, concorrere o partecipare alla costituzione di consorzi, associazioni, fondazioni, o altri enti di qualsiasi natura, nazionali, stranieri o internazionali, che abbiano finalità coerenti con quelle della Fondazione; -----
- h) promuovere e sostenere, in via diretta, anche mediante attività di coordinamento, enti nazionali o internazionali che condividono finalità e scopi della Fondazione; -----
- i) partecipare o concorrere alla costituzione di società, anche di capitali, aventi oggetto sociale coerente con lo scopo della Fondazione e/o detenere partecipazioni non di controllo, sempre in via strumentale e accessoria al perseguimento dei fini istituzionali e nei limiti imposti dalla normativa vigente. -----

----- TITOLO II -----

----- PATRIMONIO, RISORSE ED ESERCIZIO SOCIALE -----

ART. 3 -----

1. Il patrimonio della Fondazione si compone del fondo di dotazione e del fondo gestione.
2. Il fondo di dotazione della Fondazione è costituito dalle somme di denaro ricevute in dotazione e successivamente dall'apporto dei partecipanti, dai lasciti, dalle donazioni, dalle erogazioni liberali e dai contributi e/o finanziamenti comunque denominati espressamente destinati al fondo di dotazione dal disponente o dal Consiglio di Amministrazione. -----
3. Il fondo di dotazione si intende vincolato in modo permanente e stabile al riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile. -----
4. Il fondo gestione può essere utilizzato per la copertura di eventuali disavanzi e per le attività statutarie di interesse generale. -----

ART. 4 -----

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, e per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2, la Fondazione dispone delle seguenti risorse: -----
 - rendite e altre entrate derivanti dal patrimonio; -----
 - entrate derivanti dalle attività svolte; -----
 - contributi e/o finanziamenti di soggetti pubblici e privati; -----
 - elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio. -----

ART. 5 -----

1. L'esercizio economico della Fondazione inizia con il giorno 1 (uno) settembre (fatta eccezione per l'esercizio iniziato il 1° gennaio 2022) di ogni anno e termina con il 31 (trentuno) agosto dell'anno successivo. -----
2. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, prorogabile a 180 (centot-

tanta) giorni qualora specifiche esigenze lo rendano necessario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposti secondo la stessa. -----

3. Il Consiglio di Amministrazione, o per gli obblighi previsti dalla legge o per propria decisione, predispone e approva anche il bilancio sociale della Fondazione, da pubblicare nei modi e con le forme previste dalle norme vigenti. -----

4. E' fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione. ---

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale. -----

----- TITOLO III -----

----- ORGANI -----

ART. 6 -----

1. Sono organi della Fondazione: -----

- l'Assemblea di Fondatori e Partecipanti; -----

- il Consiglio di Amministrazione; -----

- il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se nominati; -----

- il Direttore Generale; -----

- il Comitato di Indirizzo, ove istituito; -----

- il Comitato Esecutivo, ove istituito; -----

- l'Organo di Controllo. -----

In caso di nomina di più Vice Presidenti, i Fondatori designeranno il Vice Presidente cui è delegato lo svolgimento delle funzioni vicarie e di rappresentanza. -----

2. Le riunioni degli organi collegiali della Fondazione possono svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purché sia rispettato il metodo collegiale e a condizione che: -----

a) sia consentito a chi presiede la riunione di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; -----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi; ---

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

Verificandosi questi requisiti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. -----

ART. 7 -----

1. Sono Fondatori "HOTELTURIST S.P.A." e "FONDAZIONE CDP". -----

Sono Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendone le finalità, possono contribuire allo sviluppo della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi anche mediante contributi in denaro o apporto della propria professionalità e che, successivamente alla costituzione della Fondazione, vengano riconosciuti tali ai sensi del presente statuto. -----

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti una tantum o periodici in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'equivalente attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di equivalenti beni materiali o immateriali. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione, previa approvazione da parte del Consiglio di

Amministrazione. La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita. Possono essere nominati Sostenitori anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero. I Sostenitori sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione. Uno o più rappresentanti dei Sostenitori possono essere nominati componenti del Comitato di Indirizzo; il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alle regole per la nomina dei rappresentanti dei Sostenitori nel Comitato di Indirizzo. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento. -----

2. I Fondatori ed i Partecipanti hanno i medesimi diritti e doveri, fatti salvi i particolari diritti riconosciuti a ciascuna delle categorie sopra indicate. -----

3. I Fondatori ed i Partecipanti possono rinunciare definitivamente a tale status ed ai conseguenti diritti con una comunicazione scritta inviata alla Fondazione in persona del Presidente. I diritti inerenti allo status di Fondatore o di Partecipante non sono trasmissibili né per atto tra vivi, né mortis causa. -----

4. I membri della Assemblea di Fondatori e Partecipanti che non possono partecipare alla riunione della Assemblea possono delegare un altro componente della Assemblea stessa; ogni membro della Assemblea non può essere portatore di più di una delega. -----

5. I membri dell'Assemblea di Fondatori e Partecipanti che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive dell'Assemblea, vengono invitati formalmente a partecipare alla riunione successiva della Assemblea con avviso scritto che, oltre alla convocazione della Assemblea, riporti espressamente il contenuto del presente comma e cioè il rischio della perdita dello status di Fondatori e Partecipanti in caso di ulteriore assenza ingiustificata. In caso di assenza senza giustificato motivo anche a tale riunione della Assemblea essi decadono dalla qualità di Fondatori e Partecipanti. -----

ART. 8 -----

1. L'Assemblea di Fondatori e Partecipanti è composta dai Fondatori e dai Partecipanti in essere, risultanti dall'apposito Libro, e si intende legittimamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. -----

2. L'Assemblea di Fondatori e Partecipanti delibera in ordine a: -----

a) presa d'atto della decadenza di Fondatori e Partecipanti; -----

b) ammissione dei Sostenitori; -----

c) espressione di un parere consultivo, entro il termine indicato dal Consiglio di Amministrazione, sulle proposte di modifica dello Statuto della Fondazione e di aumento del fondo di dotazione; -----

d) estinzione della Fondazione e indicazione dell'ente del terzo settore cui devolvere il patrimonio residuo. -----

3. Per la validità delle deliberazioni di cui al comma 2 sarà comunque necessaria, oltre alla maggioranza assoluta dei presenti, anche il voto favorevole di entrambi i Fondatori. -

4. L'Assemblea di Fondatori e Partecipanti è inoltre convocata almeno una volta all'anno per l'illustrazione, da parte del Presidente della Fondazione, delle attività svolte e dei programmi di sviluppo della Fondazione; su tali temi l'Assemblea di Fondatori e Partecipanti può esprimere valutazioni e pareri di natura consultiva. -----

5. A cura del Consiglio di Amministrazione viene tenuto il Libro dei Fondatori e dei Partecipanti, attestante i Fondatori e i Partecipanti in essere, nonché un libro verbali per le riunioni e le delibere dell'Assemblea di Fondatori e Partecipanti. -----

6. Il Presidente della Fondazione convoca l'Assemblea di Fondatori e Partecipanti ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Fondatori e Partecipanti in essere. Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni,

senza diritto di intervento e di voto, anche i Sostenitori. -----

7. L'Assemblea di Fondatori e Partecipanti è convocata, presso la sede della Fondazione o anche altrove, con lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione o in casi di urgenza almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione. -----

8. L'Assemblea di Fondatori e Partecipanti è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, o da persona designata dai membri presenti. Dette persone hanno diritto di voto solo se membri dell'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti. -----

9. Delle riunioni è steso il verbale, a cura del segretario nominato dal Presidente dell'assemblea, che deve essere riportato nel Libro Verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. -----

ART. 9 -----

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri ricompreso tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 11 (undici), di cui un Presidente, tutti nominati dai Fondatori, i quali, nei limiti suddetti, possono variare il numero dei componenti nel corso del mandato. A ciascun Fondatore spetta la designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione, mentre i restanti componenti vengono designati congiuntamente da entrambi i Fondatori. I Fondatori, nella scelta dei Consiglieri da nominare congiuntamente, possono in ogni caso tenere conto della designazione/proposta fatta da uno o più enti o organismi, la cui individuazione è effettuata dai Fondatori medesimi, anche alla luce dei contributi da essi eventualmente versati alla Fondazione. -----

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per la durata stabilita all'atto della sua nomina e, comunque, fino alla sua sostituzione. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. -----

3. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, gli altri Consiglieri provvedono alla nomina per cooptazione, adottando la relativa decisione a maggioranza dei componenti, tenendo conto della designazione/proposta fatta dai Fondatori; il Consigliere cooptato rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto. -----

Qualora i Fondatori non provvedano per qualsiasi motivo alla nomina o alla sostituzione di uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in via residuale la competenza alla nomina dei componenti non designati spetta al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Fondazione. -----

4. Il Consiglio di Amministrazione elegge eventualmente un Segretario. -----

5. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di emanare regolamenti per la disciplina delle attività e del funzionamento della Fondazione. -----

6. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, fissandone i limiti nell'atto di nomina. Per l'attività degli amministratori non è previsto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese a fronte del riscontro documentale delle stesse. I titolari dei poteri delegati devono periodicamente relazionare il Consiglio circa l'esercizio di tali poteri. -----

7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, su convocazione del Presidente che lo presiede, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e sarà validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. -----

8. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a un giorno. -----

9. L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale steso dal segretario, nominato dal Presidente anche tra non consiglieri, firmato dal Presidente e dal Segretario e riportato nell'apposito libro. -----

10. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, con l'eccezione delle materie elencate di seguito, per le quali sarà comunque necessaria, ai fini della validità della relativa deliberazione, oltre alla maggioranza assoluta, anche il voto favorevole di entrambi i componenti designati dai Fondatori: -----

a. nomina dei membri del Comitato Esecutivo; -----

b. nomina dei membri del Comitato di Indirizzo e determinazione dell'eventuale compenso; -----

c. delega dei poteri ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione; -----

d. nomina e revoca Direttore Generale e determinazione dei relativi attribuzioni, poteri di rappresentanza e compenso; -----

e. nomina o revoca degli organi di prima linea non statutari; -----

f. approvazione o modifica rilevante di Piano Industriale e Budget; -----

g. proposta e, previo parere consultivo dell'Assemblea di Fondatori e Partecipanti, approvazione di aumento del fondo di dotazione e contributi annuali; -----

h. approvazione del Bilancio di esercizio e del Bilancio sociale; -----

i. proposta e, previo parere consultivo dell'Assemblea di Fondatori e Partecipanti, approvazione di modifiche dello Statuto; -----

j. assunzione o rimborso di finanziamenti sotto qualsiasi forma, concessione di garanzie nell'interesse proprio o di terzi (e.g. finanziamenti, mutui, aperture di credito, linee di credito commerciali, leasing, factoring etc.) di importo superiore a Euro 30.000,00; --

k. sottoscrizione di atti, contratti e/o documenti, necessari, connessi, strumentali o solo opportuni a garantire l'operatività corrente, di valore superiore a Euro 30.000,00; --

l. trasferimento o acquisto di partecipazioni e beni immobili di valore complessivo superiore a Euro 30.000,00; -----

m. avvio di controversie giudiziali e arbitrali, transazione, di o rinuncia a, tali controversie aventi un controvalore superiore a Euro 30.000,00; -----

n. attribuzione della qualità di Partecipante; -----

o. istituzione di ogni organismo che reputi utile per il miglior perseguimento delle finalità della Fondazione SIO, stabilendone i compiti e gli eventuali compensi. -----

ART. 10 -----

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente della Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione. -----

2. Il Presidente della Fondazione procede, anche, a convocare l'Assemblea di Fondatori e Partecipanti. -----

3. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente con funzioni vicarie, se nominato. -----

ART. 11 -----

1. La rappresentanza legale della Fondazione è attribuita al Presidente e al Vice Presidente individuato dal Consiglio di Amministrazione, se nominato. -----

2. Il legale rappresentante della Fondazione potrà conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione, al Direttore

Generale e a terzi. -----

ART. 12 -----

1. Il Comitato di Indirizzo della Fondazione, se costituito, dura in carica 3 (tre) anni ed è composto da rappresentanti di gruppi imprenditoriali e qualificati esponenti del mondo scientifico, accademico, culturale e della società civile. -----
2. Il Comitato di Indirizzo fornisce al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi culturali, educativi, formativi, didattici e scientifici per lo sviluppo delle attività della Fondazione.
3. Il Presidente della Fondazione convoca almeno una volta all'anno il Comitato di Indirizzo per l'illustrazione delle attività svolte dalla Fondazione. -----
4. Il regolamento che disciplina l'attività del Comitato viene approvato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di cui al comma 10 del precedente articolo 9. ----

ART. 13 -----

1. Il Comitato Esecutivo della Fondazione, se costituito, è composto da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione. Allo stesso potranno essere delegate funzioni esecutive delle delibere del Consiglio di Amministrazione, nonché autonome attribuzioni. ----
2. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica. -----
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. -----
4. Di ogni riunione del Comitato Esecutivo viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. -----

Art 14 -----

1. Anche nei casi in cui non sia obbligatorio per legge, i Fondatori nominano congiuntamente un Organo di Controllo e/o un Revisore, determinandone il relativo compenso. --
2. I Fondatori possono stabilire che: - la composizione dell'Organo di Controllo possa essere monocratica o collegiale e in quest'ultimo caso formata da tre sindaci effettivi e due supplenti; -----
- la funzione di Revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica che ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro; -----
- le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti possano essere affidate separatamente, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un Revisore (persona fisica o società di revisione). -----
3. In mancanza di diversa deliberazione dei Fondatori, all'Organo di Controllo spetta la funzione di revisione legale dei conti. -----
4. L'Organo di Controllo, e/o il Revisore, può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle riunioni del Comitato Esecutivo e alle riunioni dell'Assemblea di Fondatori e Partecipanti. -----
5. L'Organo di Controllo, e/o il Revisore, dura in carica per la durata stabilita all'atto della sua nomina ed è rieleggibile. -----
7. L'Organo di Controllo svolge ed esercita le funzioni ed i compiti ad esso assegnati dall'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni. -----

TITOLO IV -----

MODIFICHE STATUTARIE, ESTINZIONE E NORMA DI RINVIO -----

ART. 15 -----

1. Le modifiche dello Statuto, una volta acquisito il parere consultivo della Assemblea di Fondatori e Partecipanti, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 9. -----

ART. 16 -----

1. La Fondazione si estingue per le cause e secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice Civile. -----

2. In caso di estinzione il patrimonio sarà devoluto ad un ente del terzo settore, che svolge un'analogia attività istituzionale, indicato dall'Assemblea di Fondatori e Partecipanti secondo quanto previsto dall'articolo 8. -----

ART.17 -----

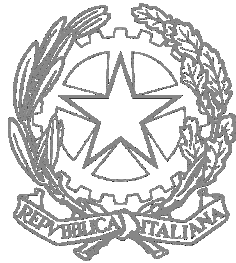
Per quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio al Codice Civile e alle norme in vigore. -----

F.to Debellini Graziano -----

F.to Michelangelo Casciano Notaio. -----

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE REDAT-
TO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23, COMMI 3, 4 E 5 DEL
D.LGS 82/2005.

PIAZZOLA SUL BRENTA, DATA DELLA FIRMA DIGITALE.



Firmato digitalmente da
MICHELANGELO CASCIANO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
PADOVA:80033340284